

## **ACCORDO SU CRITERI E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI ECONOMICI DI PROFESSIONALITA' PER GLI ANNI 2023-2026**

In data ....., presso la sede di ARPAT, in via del Ponte alle Mosse, 211, a seguito del parere favorevole espresso (ex art. 10, comma 6, del CCNL 2/11/2022) dal Collegio Sindacale con verbale del 18.12.2023 sull'Ipotesi di Accordo su criteri e modalità di attribuzione dei differenziali economici di professionalità per gli anni 2023-2026, siglato in data 14.12.2023, a seguito degli incontri tenutisi in presenza e in videoconferenza tra la Delegazione trattante di parte datoriale e la Delegazione trattante di parte sindacale, come indicati tra i firmatari del presente atto, si è addivenuti tra le parti, alla definizione del seguente Accordo:

Visti:

- l'art. 52, comma 1-bis, terzo periodo del D.Lgs. n. 165/2001, che dispone che le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito;
- l'art. 23 del D.Lgs. n. 150/2009, che prevede che le Amministrazioni Pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili; le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali e ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione;
- l'art. 19 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, sottoscritto in data 2.11.2022, che prevede che, al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai/dalle dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell'area, agli stessi sono attribuibili "differenziali economici di professionalità" (DEP), da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico;
- la Circolare n. 23/2023 del Ministero dell'Economia e della Finanza - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato che stabilisce - quale parametro di verifica del grado di selettività effettivamente realizzato - il criterio secondo cui il rapporto tra le PEO attribuite nell'anno di riferimento e il numero di dipendenti che concorrono per l'anno di riferimento deve essere minore o uguale al 50%;
- l'art. 19, comma 5, del CCNL del 2.11.2022 che prevede che "la progressione economica è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 4, lett. b). Le risorse tornano nella disponibilità dello stesso fondo in caso di passaggio di area o comunque di cessazione dal servizio, tenendo conto di quanto previsto al comma 6.

Premesso che:

- considerando la nuova classificazione riguardante tutto il personale di comparto e considerando anche le PEV (a prescindere dall'interpretazione del loro collocamento in area superiore) e il fatto che nessuno si trova nell'area di elevata qualificazione, ad oggi tutto il personale di comparto è potenzialmente idoneo all'assegnazione di un DEP;

- ove il personale sia transitato per mobilità da altra azienda o ente, sono mantenuti i “differenziali economici di professionalità” maturati nell’azienda o ente di provenienza e potrà partecipare alla progressione economica all’interno dell’area di appartenenza;
- non è possibile attribuire più di un “differenziale economico di professionalità” al/alla dipendente per ciascuna procedura selettiva;
- la quota di risorse da destinare ai “differenziali economici di professionalità” attribuibili nell’anno viene definita in sede di contrattazione integrativa, nel limite delle risorse previste dall’art. 19, comma 5, CCNL del 2.11.2022 per la copertura finanziaria degli stessi, tenendo conto, equitativamente, delle percentuali di addensamento del personale nelle aree e nei ruoli.

Nonostante lo stato di agitazione in corso e come d'intesa anche innanzi al Prefetto di Firenze in data 06/10/2023 le parti intendono procedere con le trattative riguardanti il contratto decentrato.

Le parti concordano, pertanto, i seguenti criteri e modalità per l'attribuzione dei DEP:

## Requisiti di ammissione

- essere dipendente ARPAT a tempo indeterminato o a tempo determinato (stabilizzabili) al 31 dicembre dell’anno precedente alla selezione e presente al 1° gennaio dell’anno di indizione della selezione per l’attribuzione del DEP;
- non aver beneficiato, nei 3 anni antecedenti al 1° gennaio dell’anno di attribuzione del DEP, di alcuna progressione economica;  
*(in questo caso per DEP si intendono sia i DEP previsti dal nuovo contratto che le fasce previste dal precedente CCNL)*
- avere l’anzianità di servizio, al 31 dicembre dell’anno precedente all’attribuzione del DEP, prevista dalla tabella che segue per il DEP che devono ottenere:

<b>n. DEP da ottenere</b>	<b>Anzianità necessaria in anni</b>
<b>1</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>9</b>
<b>4</b>	<b>12</b>
<b>5</b>	<b>15</b>
<b>6</b>	<b>18</b>
<b>7</b>	<b>21</b>

- non essere stati destinatari di provvedimenti disciplinari superiori alla multa nei 2 anni antecedenti il 1° gennaio dell’anno di attribuzione del DEP, fatto salvo quanto previsto dall’art. 19, comma 4, lett. a) per i casi di procedimenti disciplinari in corso;
- non aver ottenuto in ARPAT valutazione NC (non classificato) negli ultimi tre anni antecedenti il 1° gennaio dell’anno di attribuzione del DEP;
- aver ottenuto una media di valutazione in ARPAT degli ultimi 3 anni antecedenti il 1° gennaio dell’anno di attribuzione del DEP superiore a 2,99.

## Assegnazione punteggio

L'assegnazione dei punteggi, per un massimo di 100 punti, sarà effettuata avendo a riferimento i seguenti criteri:

- criterio di selezione "Valutazione" = punteggio massimo **60 punti**
- criterio di selezione "Anzianità nel profilo" (D ed ex DS sono lo stesso profilo) = punteggio massimo **25 punti**
- criterio di selezione "Anzianità professionale" (NB: come sotto riportato) = punteggio massimo **15 punti**

### Valutazione (60 punti)

Per ogni dipendente viene calcolata la media delle ultime tre valutazioni antecedenti il 1° gennaio dell'anno di attribuzione del DEP (es. per il 2023 si terrà conto della valutazione media degli anni 2022 – 2021 – 2020), con attribuzione del punteggio secondo la tabella che segue:

	<b>Valutazione da 3 a 4,99</b>	<b>Valutazione da 5 a 5,99</b>	<b>Valutazione da 6 a 7</b>
<b>Punteggio</b>	56	58	60

Il punteggio sulla valutazione viene assegnato sulla base della media delle ultime tre valutazioni disponibili in ARPAT o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ARPAT in ordine cronologico. In carenza delle tre valutazioni in ARPAT, non verrà attribuito alcun punteggio.

Essere stato assegnatario di eccellenze nella valutazione non è rilevante ai fini dell'assegnazione del punteggio.

### Esperienza maturata nel profilo (25 punti)

Per ogni giorno di servizio maturato, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato ed a tempo parziale presso ARPAT o enti ed aziende del comparto sanità, nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, nel medesimo o corrispondente profilo, viene assegnato un punteggio pari a 0,0025 fino ad un massimo di 25 punti. Vengono esclusi i periodi non utili ai fini pensionistici (es. aspettativa senza assegni, dottorato, comando, assegno di ricerca; qualora durante tali periodi sia stato prestato servizio presso altro ente con il medesimo o corrispondente profilo professionale, quest'ultimo servizio sarà oggetto di valutazione)

Per il calcolo del punteggio vengono esclusi i 3 anni necessari a maturare il requisito di ammissione.

### Anzianità professionale (anzianità nella ex fascia/DEP) (15 punti)

Per ogni giorno di permanenza nell'attuale DEP, unitamente alla precedente fascia senza aver avuto nessuna progressione orizzontale, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e a tempo parziale, presso aziende od enti del comparto Sanità nonché presso altre amministrazioni di comparti diversi, nel medesimo o corrispondente profilo viene assegnato un punteggio pari a 0,013 fino ad un massimo di 15 punti.

Per il calcolo del punteggio vengono esclusi i 3 anni necessari a maturare il requisito di ammissione.

Le informazioni di cui ai due punti precedenti saranno oggetto di autocertificazione tramite apposito modulo.

## **Priorità attribuzione DEP**

Viene assicurata priorità nell'attribuzione dei DEP ai dipendenti che possono vantare una delle due seguenti caratteristiche:

1. aver maturato almeno 10 anni di esperienza professionale nella ex categoria o nuova area di inquadramento senza aver ottenuto una progressione economica. Gli anni trascorsi nella ex categoria e quelli trascorsi nella nuova area si sommano.
2. aver maturato almeno 20 anni di esperienza professionale nella ex categoria o nuova area di inquadramento avendo ottenuto una o due progressioni economiche. Gli anni trascorsi nella ex categoria e quelli trascorsi nella nuova area si sommano.

Sulla base del 10% delle risorse assegnate ai DEP, si prendono in considerazione in ordine di graduatoria tanti soggetti quanti consentiti dalla capacità delle risorse.

## **Redazione graduatoria**

In base ai punteggi ottenuti con valutazione, esperienza maturata nel profilo, anzianità professionale (anzianità nella ex fascia/DEP) ed eventuale priorità, vengono redatte le graduatorie di tutti gli aventi titolo per Area e per ruolo per l'attribuzione dei DEP. In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri in ordine decrescente:

1. personale che abbia conseguito un minor numero di progressioni economiche;
2. personale con il maggior numero di anni di permanenza nel DEP;
3. personale che ha una anzianità anagrafica maggiore;
4. personale posizionato in un DEP inferiore;
5. personale che ha una anzianità nella PA maggiore;
6. personale che abbia conseguito la miglior valutazione media nel triennio (voto al secondo decimale).

Verranno quindi attribuiti i DEP nel numero previsto dalla tabella che segue per Area e Ruolo di riferimento.

Nell'ambito del percorso quadriennale (anni 2023-2026) di valorizzazione professionale definito in sede di contrattazione collettiva integrativa, al fine di garantire al personale di concorrere con adeguata periodicità all'effettiva attribuzione dei differenziali economici, per la selezione che si svolgerà nell'anno 2026 (quarto anno di applicazione dell'accordo) è conteggiata la sola "Anzianità professionale (anzianità nella ex fascia/DEP)" maturata nell'area di inquadramento a decorrere dalla data di conseguimento dell'ultima ex fascia/DEP, con le modalità previste dal presente Accordo.

Le parti concordano i seguenti punti:

- il presente accordo ha validità di quattro anni a partire dal 1 gennaio 2023;
- per il 2023 verranno spostate le risorse necessarie per effettuare l'assegnazione consentita dei DEP a tutti gli aventi diritto, nel rispetto del criterio secondo cui il rapporto tra le PEO attribuite nell'anno di riferimento e il numero di dipendenti che concorrono per l'anno di riferimento deve essere minore o uguale al 50% (spostamento delle risorse dal fondo art.103 Premialità e condizioni di lavoro al fondo art. 102 Incarichi, progressioni economiche e indennità professionali);

- nelle more dell'Accordo annuale sulla finalizzazione delle risorse per l'anno 2023 e preso atto della costituzione dei fondi contrattuali di cui all'art. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche ed indennità professionali) e all'art.103 (Fondo Premialità e condizioni di lavoro) del CCNL 2019-2021 (decreto del Direttore generale n.192 del 13/10/2023), le parti concordano di spostare un importo pari a 175.000,00 euro, dal Fondo art. 103 al Fondo art. 102 del suddetto CCNL, da destinare all'attribuzione dei DEP nell'anno 2023, quale limite massimo, nel rispetto del criterio secondo cui il rapporto tra le Progressioni economiche attribuite nell'anno di riferimento ed il numero di dipendenti che concorrono per l'anno di riferimento deve essere minore o uguale al 50% e "tenendo conto, equitativamente, delle percentuali di addensamento del personale nelle aree e nei ruoli" al 1° gennaio 2023, come risulta dalla tabella che segue, che riporta la proiezione della situazione presunta degli aventi titolo alla suddetta data e che, in quanto tale, potrà essere soggetta a variazioni di cui verrà dato conto nell'atto di approvazione della graduazione definitiva:

AREE DI INQUADRAMENTO	NUMERO DIPENDENTI A T.I. AL 01/01/2023 (1 STABILIZZAZ.)	PERCENTUALE ADDENSAMENTO NELLE AREE	PREVISIONE SPESA IN PERCENTUALE DEP	SPESA UNITARIA DEP	PREVISIONE DEP ATTRIBUIBILI PER AREA E RUOLO	PREVISIONE SPESA DEP 2023 COMPLESSIVA
AREA DEL PERSONALE DI SUPPORTO (B) AMM.VO	5	0,87%	1.454,70	700,00	2,00	1.400,00
AREA DEL PERSONALE DI SUPPORTO (B) TECNICO	3	0,52%	872,82	700,00	1,00	700,00
AREA DEGLI OPERATORI ( BS) AMM.VI	4	0,70%	1.163,76	800,00	1,00	800,00
AREA DEGLI OPERATORI ( BS) TECNICI	4	0,70%	1.163,76	800,00	1,00	800,00
AREA DEGLI ASSISTENTI © AMM.VI	50	8,71%	14.547,04	1.000,00	15,00	15.000,00
AREA DEGLI ASSISTENTI © TECNICI	34	5,92%	9.891,99	1.000,00	10,00	10.000,00
AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI ( D ) AMMINISTRATIVI	56	9,76%	16.292,68	1.200,00	14,00	16.800,00
AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI ( D ) TECNICI	227	39,55%	66.043,55	1.200,00	55,00	66.000,00
AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI ( D ) SANITARI	191	33,28%	55.569,69	1.200,00	46,00	55.200,00
TOTALI	574	100,00%			145,00	

Nota bene: ai sensi dell'art. 19, comma 4 lett. e) "Una volta stilata la graduatoria (...) viene assicurata (...) priorità nell'attribuzione dei differenziali economici di professionalità" secondo i criteri di cui al sopra riportato paragrafo *Priorità attribuzione DEP*.

- di rimandare la quantificazione delle percentuali di addensamento del personale nelle aree e nei ruoli al 1° gennaio degli anni 2024, 2025 e 2026 e delle risorse per gli stessi anni e la valutazione in merito alla necessità di spostare le risorse al fondo art. 103 al fondo art. 102 agli accordi annuali per la finalizzazione delle risorse dell'anno di interesse;

- i termini del presente accordo dovranno essere ripetuti fino al completamento dell'assegnazione di un DEP a tutto il personale avente diritto.

Le parti danno infine atto che, ai sensi dell'art. 40 bis del DLgs. 165/2001, il presente accordo è soggetto alle verifiche di compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge da parte del Collegio dei Revisori, che rilascerà apposita certificazione da pubblicare, ex art. 21, co. 2, del D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale unitamente al presente accordo e alla relazione tecnico finanziaria e illustrativa e che, pertanto, sarà data applicazione all'accordo previa acquisizione del parere positivo del Collegio dei revisori.

<b>Delegazione di parte pubblica</b>	<b>Delegazione di parte sindacale</b>	
<b>Direttore generale</b> Pietro Rubellini * firmato	<b>p. CGIL FP</b> Riccardo Bartolini Fabrizio Soldani	firmato
	<b>p. CISL FP</b> Mauro Giuliattini Marco Bertolini *	firmato
<b>Responsabile SGRU</b> Alessandra Bini Carrara * firmato	<b>UIL Sanità</b> Fabrizio Grassi	firmato
	<b>FIALS</b>	
<b>CAV AVS</b> Cesare Fagotti * firmato	<b>RSU</b> Marco Bertolini *	firmato
	<b>RSU</b> Stefania Bernardini *	firmato
<b>Resp. Dipartimento Firenze</b> Andrea Poggi * firmato	<b>RSU</b> Stefano Calistri *	
	<b>RSU</b> Silvia Cappelli *	firmato
	<b>RSU</b> Raffaella Cecchini *	
	<b>RSU</b> Federico Ferri *	
	<b>RSU</b> Roberto Fossi *	
	<b>RSU</b> Matteo Francalanci *	
	<b>RSU</b> Massimo Guazzini *	firmato
	<b>RSU</b> Cinzia Licciardello *	
	<b>RSU</b> Andrea Iacoponi *	firmato
	<b>RSU</b> Ilaria Rossi *	firmato
	<b>RSU</b> Flavio Spinelli *	firmato
	<b>RSU</b> Elisa Sprugnoli *	firmato
	<b>RSU</b> Vilmara Verni *	firmato

\*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993.